

STATUTO

DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

In esecuzione della Legge Regionale 18.08.77, n.36, e successive modifiche ed integrazioni è stato istituito: "il Consorzio per la gestione del Parco dei Colli di Bergamo" con sigla "Parco dei Colli di Bergamo" tra l'Amministrazione Provinciale di Bergamo ed i Comuni di Almé, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d'Almé, classificato ai sensi dell'art.11 della L.R. 8.11.1996, n. 32 come Parco Agricolo e Forestale.

In attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale 16.09.1996, n. 26 e in ossequio al Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" viene di seguito adeguato lo Statuto del Consorzio a suo tempo approvato con delibera di Consiglio Regionale n. III/638 del 05.04.1982.

Articolo 2 - Sede e durata

Il Consorzio ha sede legale in Bergamo presso l'Amministrazione Provinciale di Bergamo.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altre sedi amministrative ed operative nell'ambito del territorio del Parco dei Colli di Bergamo.

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato e comunque può essere sciolto da apposita Legge Regionale.

Articolo 3 - Scopi

Il Consorzio ha lo scopo di:

- salvaguardare l'ambiente e le aree ricomprese nel territorio del Parco con particolare riguardo alla tutela ambientale in materia di inquinamento dei corsi d'acqua e dei torrenti ivi ricompresi;
- promuovere il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico-ambientale dell'area del Parco e assicurarne la fruizione ad uso pubblico secondo le previsioni del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo;
- promuovere e favorire le attività agricole, agrituristiche, la messa a coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola, anche con l'acquisizione delle aree stesse;
- coordinare gli interventi nell'area del Parco con le opere ed i servizi in esso attuati.

Il Consorzio può, anche su espressa richiesta della Giunta Regionale e nel rispetto della Legislazione Regionale, svolgere in via sussidiaria la promozione e contestualmente la definizione di opportuni strumenti di gestione di impianti di depurazione delle acque ed altri servizi annessi e connessi, in via transitoria e sino alla definizione degli ambiti e dei relativi enti gestori a cura della Regione Lombardia in attuazione della L.36/94.

Il Consorzio può, per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al presente articolo, rilasciare garanzie anche a terzi su cespiti immobiliari di proprietà.

Articolo 4 - Funzioni

Il Consorzio svolge le seguenti funzioni:

- provvede alla gestione ed alla salvaguardia del Parco;
- predispone e/o promuove l'adeguamento del Piano Territoriale del Parco e collabora con la Giunta Regionale nelle fasi di adozione e successivo esame istruttorio dello stesso;
- promuove tutte le iniziative atte a mantenere, conservare e migliorare le attività agricole in collaborazione con le Associazioni di categoria e con gli Enti Consorziati;
- promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico del piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli Enti Consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;
- esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legislazione vigente o delegatagli dagli Enti Consorziati, purché compatibile con le finalità istituzionali del Parco;
- fornisce i pareri nelle materie di competenza, ivi compresi quelli obbligatori di cui all'art.21 della L.R.86/83 e successive modifiche. Salvo diversa disposizione di legge, il parere s'intende favorevole nel caso in cui non venga emesso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 5 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

capo I - l'Assemblea

-

Articolo 6 - Assemblea

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti Consorziati, nella persona del Sindaco per i Comuni e del Presidente per l'Amministrazione Provinciale.

I Sindaci dei Comuni e il Presidente dell'Amministrazione Provinciale possono farsi rappresentare rispettivamente da un Consigliere Comunale o da un Consigliere Provinciale.

La delega per la rappresentanza deve essere conferita in forma scritta recante la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, autenticata dai Segretari dei rispettivi Enti Consorziati.

La delega può anche essere conferita per l'intera durata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia.

Allorché il Sindaco o il Presidente della Provincia cessano dalla carica si ha la decadenza automatica da componente dell'Assemblea.

Il delegato del Sindaco o del Presidente della Provincia decade da componente dell'Assemblea allorché cessa dalla carica il Sindaco o il Presidente della Provincia delegante, ovvero, quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere dell'ente che rappresenta.

Articolo 7 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno tre volte all'anno. La prima volta, per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale; la seconda volta per l'approvazione del Conto Consuntivo; la terza per la verifica degli equilibri di bilancio.

L'Assemblea può, altresì, essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Consorzio o su richiesta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio oppure su richiesta dei componenti l'Assemblea Consortile portatori complessivamente di almeno il 20% delle quote di partecipazione al Consorzio.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora e la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, unitamente alla proposta di deliberazione da adottarsi.

L'adunanza dell'Assemblea sono pubbliche, con la sola eccezione riferita a problemi di questioni riguardanti la qualità delle persone.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente, oppure in sua vece dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi ai rappresentanti degli Enti Consorziati almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza oppure mediante consegna diretta agli uffici protocollo dei rispettivi Enti Consorziati.

L'Assemblea consortile può essere convocata d'urgenza, qualora lo richiedano particolari situazioni di necessità e di urgenza.

Nel caso di cui al precedente comma il Presidente, oppure in sua vece il Vice Presidente, **può** convocare l'Assemblea con il solo preavviso di ventiquattro ore di anticipo previa comunicazione telegrafica oppure a mezzo telefax.

Articolo 8

Validità delle adunanze e attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita quando intervengono i rappresentanti degli Enti Consorziati portatori complessivamente del 67% delle quote di partecipazione al Consorzio; in seconda convocazione è sufficiente un numero di componenti portatori di almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio.

Salvo diversa disposizione dello Statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio intervenute.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- le proposte di modifica dello Statuto Consortile;
- l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote dei partecipanti, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la nomina del Comitato tecnico-scientifico;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

- la contrazione di mutui, in caso l'assunzione degli stessi non sia prevista in atti fondamentali dell'Assemblea, la concessione di garanzie reali relative ad opere funzionali all'attività del Consorzio, nonché l'emissione di prestiti obbligazionari;
- gli impegni di spesa pluriennali e le spese di investimento;
- il piano territoriale, i piani di settore attuativi da approvarsi con il voto favorevole di almeno il 67% delle quote di partecipazione al Consorzio;
- le convenzioni con i Comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- l'alienazione e l'acquisto di immobili e le relative permutate;
- l'approvazione dei regolamenti del Parco ad eccezione di quelli relativi all'organizzazione dei servizi;
- l'attivazione di nuovi servizi, nonché la costituzione e la partecipazione in società di capitali utili al raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto, purché siano compatibili con le finalità istituzionali del Parco.

In via transitoria e comunque fino alla definizione degli ambiti e dei relativi enti gestori a cura della Regione Lombardia in attuazione della L.36/94, il Consorzio per la gestione del parco continua ad esercitare la gestione dell'impianto di depurazione di sua proprietà e ubicato sul territorio del Comune di Valbrembo.

In deroga alle modalità previste dal presente statuto gli atti di gestione straordinaria relativi al depuratore devono essere approvati con il voto favorevole di almeno il 75% delle quote di partecipazione al Consorzio compreso il voto favorevole del Comune di Valbrembo.

capo II- il Consiglio di Amministrazione

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione Composizione e durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di n. 4 membri eletti dall'Assemblea del Consorzio.

Ogni componente dell'Assemblea può votare un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere.

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta dei voti nel suo interno l'Amministratore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni dalla data di nomina.

Non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni consorziati e i loro rappresentanti membri dell'Assemblea.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve essere dichiarato decaduto dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, non intervenga a n.3 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea la quale provvede a eleggere un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione.

Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi causa, si considera decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Presidente. In tal caso il Segretario Consortile provvede a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio e un nuovo Presidente da tenersi comunque entro quindici giorni dalla data di decadenza degli organi di cui al precedente comma.

Articolo 10

Convocazione ed adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Ciascun Amministratore può richiedere al Presidente, o a chi ne fa le veci, la convocazione del Consiglio di Amministrazione mediante richiesta scritta e indicando gli argomenti da iscriverne all'Ordine del Giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di riunione del Consiglio di Amministrazione nonché l'ordine del giorno. Tale avviso di convocazione deve essere trasmesso agli Amministratori almeno un giorno prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione può essere trasmesso per via telegramma o via telefax.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non sono valide se non interviene oltre al Presidente o a chi ne fa le veci, anche la metà degli Amministratori.

Le deliberazioni, per essere approvate, devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

Articolo 11

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale amministrativa in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile e compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente all'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, o, per legge, al Direttore del Consorzio.

Capo III - Il Presidente

-

Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente rimane in carica quattro anni dalla data di nomina. Al Presidente del Consorzio competono:

- a. la rappresentanza legale del Consorzio, salvo la rappresentanza legale spettante in via esclusiva al personale dirigente e/o apicale del Consorzio in quanto connessa all'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di cui all'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale (D.Lgs. 267/2000);
- b. la Presidenza e la convocazione dell'Assemblea, nonché la Presidenza e la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- c. la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- d. i pareri di competenza consortile.

Articolo 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.9, comma terzo, dello Statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Capo IV - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 14 - Composizione nomina e funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui almeno uno, quale Presidente, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, purché prestino servizio nella Provincia di Bergamo.

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall'Assemblea del Consorzio su designazione:

n. 1 Revisore dall'Assemblea;

n. 1 Revisore dalla Giunta Regionale:

n 1 Revisore dal Ministero del Tesoro.

Il Revisore designato dall'Assemblea svolge anche le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO III

DIRIGENZA - DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

Articolo 15 - Direzione del Consorzio e attribuzioni del Direttore

Il Direttore è l'organo preposto alla direzione dell'attività del Consorzio.

Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.

La nomina del Direttore del Consorzio spetta al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è assunto con incarico a termine di durata quadriennale, rinnovabile.

Spetta al Direttore:

- la direzione del Consorzio;
- la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, in quanto connessa all'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di cui all'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale (D.Lgs. 267/2000);
- l'emanazione delle autorizzazioni dei nulla-osta e dei pareri di competenza consortile, se delegato dal Presidente;
- gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
- la definizione dei progetti di competenza del Consorzio;
- la sottoscrizione dei contratti;
- la Presidenza delle gare d'appalto e delle Commissioni di Concorso;

- l'organizzazione del personale dipendente secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, informando con periodicità semestrale il Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta dal personale dipendente in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento indicati;
- provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio;
- esprimere parere di regolarità tecnica in caso di assenza del responsabile del servizio;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto;
- esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, tranne quelle espressamente riservate dalla legge e dallo Statuto al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Il Segretario Consortile

Il Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è preferibilmente scelto nell'ambito dei Segretari Comunali degli Enti Consorziati.

Il Segretario è assunto, anche a tempo parziale, con incarico a termine non superiore ad un anno, rinnovabile.

Spetta al Segretario Consortile:

- assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere parere di regolarità contabile;
- convocare l'Assemblea nella fattispecie di cui all'art. 9, ultimo comma, dello Statuto.

Al Segretario compete, inoltre, la gestione amministrativa e contabile dell'Ente.

Articolo 17 - Personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali e dal presente Statuto.

La dotazione organica del Consorzio è commisurata al rispettivo bilancio e finalizzata anche al raggiungimento di obiettivi di sviluppo ed investimento, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta Regionale.

Il Consorzio potrà avvalersi anche del personale messo a disposizione dagli Enti Consorziati e/o assunto direttamente secondo le norme di legge per il personale degli Enti Locali e in base ai contratti decentrati integrativi attuativi dei C.C.N.L. .

TITOLO IV - Finanze e Contabilità

Articolo 18 - Contabilità

Per la gestione contabile del Consorzio si applicano le norme di legge concernenti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali.

Articolo 19 - Mezzi finanziari

Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- stanziamenti ordinari dello Stato, della Regione Lombardia e di altri Enti;
- contributi ordinari e straordinari degli Enti consorziati;
- eventuali altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo;
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- proventi derivanti dalla gestione di beni di proprietà e dall'erogazione di servizi;
- proventi derivanti da lasciti o donazioni;
- altre entrate ordinarie e straordinarie.

Articolo 20

Quote di partecipazione al Consorzio

Le quote di partecipazione al Consorzio, proporzionate all'estensione del territorio incluso nel Parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria, in rapporto rispettivamente all'80% ed al 20%, sono distribuite come segue:

20% Amministrazione Provinciale di Bergamo

25,33% Comune di Bergamo

54,67% altre Amministrazioni Comunali consorziate in ragione di:

0,93% Comune di Almé

3,18% Comune di Mozzo

1,70% Comune di Paladina

13,04% Comune di Ponteranica

3,31% Comune di Ranica

18,92% Comune di Sorisole

3,02% Comune di Torre Boldone

2,21% Comune di Valbrembo

8,36% Comune di Villa D'Almé

I rappresentanti degli Enti Consorziati esprimono nell'Assemblea un voto pari alla quota di partecipazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 21 - Ripartizione delle spese

Le spese generali ordinarie per il funzionamento e la gestione del Parco sono a carico degli Enti Consorziati nella misura delle quote di contribuzione così stabilite:

- a) 32% Amministrazione Provinciale di Bergamo
- b) 34% Comune di Bergamo
- c) 34,00% altre Amministrazioni Comunali consorziate in ragione di:
 - 1,67% Comune di Almé
 - 2,81% Comune di Mozzo
 - 1,38% Comune di Paladina
 - 6,73% Comune di Ponteranica
 - 2,62% Comune di Ranica
 - 9,39% Comune di Sorisole
 - 2,94% Comune di Torre Boldone
 - 1,69% Comune di Valbrembo
 - 4,77% Comune di Villa D'Almé

Le spese di investimento sono finanziate con mezzi propri di bilancio oppure ripartite tra gli Enti Consorziati in funzione delle quote di contribuzione di cui al presente articolo.

Il versamento dei contributi da parte degli Enti Consorziati, determinati in funzione delle quote di contribuzione di cui al presente articolo, deve essere effettuato entro due mesi dall'approvazione del bilancio di previsione del Consorzio.

In caso di ritardi o di omissione dei versamenti previsti sono dovuti gli interessi moratori pari al prime rate in vigore maggiorato di due punti; oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno causato a seguito del ritardo o dell'omissione del versamento.

Articolo 22 - Assunzione di mutuo

L'assunzione di mutui è deliberata dall'Assemblea del Consorzio con le modalità ed i limiti di cui al precedente art. 8 del presente Statuto.

Gli oneri derivanti dall'assunzione dei mutui, sia in conto interessi che in conto capitale, saranno ripartiti tra gli Enti consorziati secondo le percentuali previste dall'art. 21, comma 1, del presente Statuto.

Articolo 23 - Patrimonio

Il Consorzio può costituire un proprio patrimonio determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 230 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Articolo 24 - Tesoreria

Il servizio di Tesoreria è affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.01.09.1993, n. 385.

L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato secondo le procedure previste dall'art. 210 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

TITOLO V - pubblicità degli atti

Articolo 25 - Pubblicità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono pubblicate, in primo luogo, all'albo pretorio del Comune di Bergamo, nonché all'albo pretorio della sede consortile.

Alla pubblicazione delle deliberazioni provvede il Segretario del Consorzio.

Articolo 26

Accesso ai documenti amministrativi

Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio, è riconosciuto, a chiunque via abbia interesse, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio secondo le modalità stabilite dalla Legge 241/90 e comunque definite in apposito regolamento.

Titolo VI - disposizioni transitorie e finali

Articolo 27 - Arbitrato

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti consorziati, in relazione a qualsiasi rapporto comunque attinente al Consorzio stesso e che non fossero per legge riservate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, saranno rimesse ad un Collegio di arbitri amichevoli compositori, nominati e funzionanti come segue:

- ciascuna parte in causa nominerà il proprio arbitro; l'arbitro super partes sarà nominato di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Regione Lombardia, il quale provvederà a nominare pure l'arbitro della parte che non avrà nominato il proprio.

Gli arbitri sopra nominati opereranno quali mandatarî irrevocabili a transigere con l'esonero dell'osservanza di ogni formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio. Le parti restano impegnate ad accettare le determinazioni degli arbitri come espressione della loro stessa volontà.

Il Collegio avrà sede in Bergamo e dovrà emettere le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla sua costituzione, nonché dare comunicazione di esse per lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle parti interessate.

Articolo 28 - Regolamenti

L'Assemblea consortile, così come definita dalle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R.16.09.96, n. 26 e dall'art. 6 del presente Statuto, adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto uno o più regolamenti interni per l'attuazione di quanto previsto dallo stesso Statuto in conformità e nel rispetto delle Leggi Statali e Regionali.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme regolamentari adottate dal Consorzio purché compatibili con la L.R.16.09.1996, n. 26, con il presente Statuto, e con le disposizioni del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale (D.Lgs. 267/2000).

Articolo 29 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottenuto l'approvazione di almeno il 75% degli enti consorziati come previsto dall'art.12 della L.R.16.09.96, n.26 e dopo essere stato sottoposto al controllo secondo quanto previsto dal Titolo VI, Capo I, del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale (D.Lgs. 267/2000) e aver acquisito la superiore approvazione regionale.

Le modifiche al presente Statuto, approvate da almeno il 75% degli Enti consorziati, entrano in vigore dopo aver acquisito la superiore approvazione regionale.

Gli ultimi due commi dell'art.8 del presente Statuto possono essere modificati solo con il consenso del Comune di Valbrembo.

Art. 1	Costituzione e denominazione	Pag.2
Art. 2	Sede e durata	Pag.2
Art. 3	Scopi	Pag.2
Art. 4	Funzioni	Pag.2
Art. 5	Organi	Pag.3

CAPO I° - L'Assemblea

Art. 6	Assemblea	Pag.3
Art. 7	Convocazione dell'Assemblea	Pag.3
Art. 8	Validità delle adunanze e attribuzioni dell'Assemblea	Pag.3

CAPO II° - Il Consiglio di amministrazione

Art. 9	Consiglio di Amministrazione - Composizione e durata in carica	Pag.4
Art. 10	Convocazione ed adunanze del Consiglio di amministrazione	Pag.4
Art. 11	Attribuzioni del Consiglio di amministrazione	Pag.5

CAPO III° - Il Presidente

Art. 12	Il Presidente	Pag.5
Art. 13	Il Vice Presidente	Pag.5

CAPO IV° - Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 14	Composizione nomina e funzioni	Pag.5
---------	--------------------------------	-------

TITOLO III°

Dirigenza - Dotazione organica del personale

Art. 15	Direzione del Consorzio e attribuzioni del Direttore	Pag.5
Art. 16	Il Segretario consortile	Pag.6
Art. 17	Personale	Pag.6

TITOLO IV°

Finanze e Contabilità

Art. 18	Contabilità	Pag.6
Art. 19	Mezzi finanziari	Pag.6

Art. 20	Quote di contribuzione al Consorzio	Pag.6
Art. 21	Ripartizione delle spese	Pag.7
Art. 22	Assunzione di mutuo	Pag.7
Art. 23	Patrimonio	Pag.7
Art. 24	Tesoreria	Pag.7

TITOLO V°

Pubblicità degli atti

Art. 25	Pubblicità delle deliberazioni	Pag.8
Art. 26	Accesso ai documenti amministrativi	Pag.8

Titolo VI°

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27	Arbitrato	Pag.8
Art. 28	Regolamenti	Pag.8
Art. 29	Entrata in vigore dello Statuto	Pag.8